

Codice DB1014

D.D. 23 settembre 2014, n. 271

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi acquedottistici denominati "Pozzo 1" - codice univoco CN-P-00335 - e "Pozzo 2" - codice univoco CN-P-00336, ubicati in frazione San Genuario nel Comune di Crescentino (VC) ma a servizio del Comune di Trino Vercellese (VC) e gestiti dalla Società A.T.En.A. S.p.A..

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Crescentino (VC) e con la Società A.T.En.A. S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico – con nota in data 10 aprile 2014 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi acquedottistici denominati "*Pozzo 1*" – codice univoco CN-P-00335 – e "*Pozzo 2*" – codice univoco CN-P-00336, ubicati in frazione *San Genuario* nelle particelle catastali n. 61 e n. 47 del foglio di mappa n. 49 censito al N.C.T. del medesimo Comune di Crescentino.

L'area di salvaguardia dei due pozzi era già stata ridefinita in conformità ai criteri generali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 102-45194, in data 26 aprile 1995, e successivamente approvata con determinazione della Direzione Ambiente n. 119 dell'11 aprile 2006; tuttavia, in seguito all'entrata in vigore del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la Società A.T.En.A. S.p.A. ha ritenuto opportuno ridefinire la perimetrazione dell'area di salvaguardia, dal momento che si è venuta a creare una nuova situazione che ha previsto la sostituzione, mediante rip perforazione ad una profondità maggiore, di uno dei due pozzi (quello più vecchio, risalente, con ogni probabilità agli anni cinquanta del secolo scorso).

Il "*Pozzo 1*" ed il "*Pozzo 2*", a servizio dell'acquedotto comunale di Trino Vercellese (VC), sono così completati:

- "*Pozzo 1*", realizzato nel 1990 e profondo 179,50 metri, filtra tra -132,00 e -142,00 metri e tra -162,00 e -172,00 metri;
- "*Pozzo 2*", realizzato tra il 2009 ed il 2010 e profondo 171,00 metri, filtra tra -146,50 e -151,50 metri e tra -154,00 e -159,00 metri.

I due pozzi sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012, da un sistema acquifero profondo con un grado di vulnerabilità trascurabile.

Le indagini nel sottosuolo, lo schema di completamento dei pozzi e le prove idrogeologiche eseguite per la stesura dello studio idrogeologico hanno rilevato che l'acquifero filtrato presenta adeguate garanzie di sicurezza per la risorsa idrica in relazione alla tipologia dell'acquifero captato e alle modalità costruttive delle opere di captazione; pertanto, può essere considerato un "*acquifero protetto*" dal momento che si verificano simultaneamente le condizioni previste al punto 2.6 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, ovvero:

- vulnerabilità intrinseca bassa;
- profondità dal piano campagna del tratto cementato di almeno 50 metri;
- tempo di arrivo dalla superficie di almeno 40 anni, in condizioni cautelative;
- livelli di protezione dell'acquifero sufficientemente continui ed estesi arealmente almeno all'isocrona 365 giorni;

- adeguato condizionamento del pozzo attraverso la presenza di uno o più tamponi impermeabili, di adeguato spessore, in modo tale da escludere possibili fenomeni di drenaggio da falde soprastanti;
- assenza, nell'area compresa dall'isocrona 365 giorni, di pozzi captanti lo stesso acquifero a destinazione diversa da quelli utilizzati a scopo potabile.

La proposta di definizione, determinata in funzione della portata massima emunta dai due pozzi – pari a 50,00 l/s dal “*Pozzo 1*” e a 25,00 l/s dal “*Pozzo 2*” – individua l'area di salvaguardia come segue:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per ciascuno dei due pozzi, coincidente con la zona di rispetto ristretta;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le aree di rispetto allargate di ciascun pozzo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato “Tavola 10 – Comune di Trino Vercellese – Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi di località S. Genuario (Crescentino) – DPGR 11/12/2006 n. 15/R – Definizione aree di salvaguardia su base CATASTALE – scala 1:2.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata è stata fatta propria dal Comune di Crescentino (VC) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, in data 25 marzo 2013.

In merito alla proposta presentata l'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Settimo Torinese, con nota in data 8 settembre 2011, ha espresso le seguenti considerazioni:

- l'acqua prelevata dal “*Pozzo 1*” ha evidenziato risultati sempre regolamentari, ad eccezione del parametro manganese, presumibilmente dovuto alla composizione mineralogica del sottosuolo; nella medesima nota l'ASL ha altresì precisato che lo stesso pozzo è dotato di impianto di deferrizzazione e demanganizzazione che abbatta regolarmente il valore del parametro riportandolo entro i limiti di legge;
- per quanto riguarda il “*Pozzo 2*”, ultimato nel 2010, è stata invece evidenziata l'impossibilità di esprimere il proprio parere di competenza dal momento che non risulta alcuna istanza da parte dell'ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il rilascio del giudizio di qualità e idoneità d'uso dell'acqua del nuovo pozzo ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Vercelli, con nota in data 7 settembre 2011, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R la proposta di definizione dell'area di salvaguardia presentata; nella medesima nota ha tuttavia espresso alcune considerazioni, evidenziando quanto segue:

- le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente;
- vista l'ubicazione della testa del pozzo siano presi tutti gli accorgimenti necessari alla sua salvaguardia;
- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia siano effettuate sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 9 e 13 del foglio n. 47 e n. 1, 2, 11, 12, 12, 13, 23, 24, 25, 38, 46, 70 e 71 del foglio n. 49 del comune di Crescentino.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritta dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (ATENA S.p.A. - Azienda Territoriale Energia Ambiente), ha evidenziato una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 3) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 41299, in data 22 novembre 2002, la Provincia di Vercelli – Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Risorse Idriche – ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Trino Vercellese alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi in argomento.

Per le medesime utenze è subentrata di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la Società A.T.En.A. S.p.A., ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Trino Vercellese (VC).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18, in data 30 aprile 2014.

Tutto ciò premesso,

Il Direttore

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

dato atto che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è uguale alla portata massima di esercizio dei pozzi, pari a 50,00 l/s per il "Pozzo 1" e a 25,00 l/s per il "Pozzo 2";

accertato che i pozzi acquedottistici denominati "Pozzo 1" – codice univoco CN-P-00335 – e "Pozzo 2" – codice univoco CN-P-00336, ubicati in frazione *San Genuario* nel Comune di Crescentino (VC) ma a servizio del Comune di Trino Vercellese (VC) e gestiti dalla Società A.T.En.A. S.p.A. sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

– si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei due pozzi, nella fattispecie quest'ultime coincidenti con le zone di rispetto ristrette, così come previsto dall'articolo

4 e dal punto 2.6 dell'Allegato A del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia dei due pozzi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 9 e 13 del foglio n. 47 e n. 1, 2, 11, 12, 12, 13, 23, 24, 25, 38, 46, 70 e 71 del foglio n. 49 del comune di Crescentino, sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli;

vista la documentazione, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e presentata dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (ATENA S.p.A. - Azienda Territoriale Energia Ambiente), comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Vercelli da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione della Direzione Ambiente n. 119 dell'11 aprile 2006, agli atti presso l'archivio della stessa Direzione, con la quale era stata approvata la ridefinizione dell'area di salvaguardia dei pozzi "Pozzo 1" – codice univoco CN-P-00335 – e "Pozzo 2" – codice univoco CN-P-00336 (sostituito con un nuovo pozzo mediante riperforazione ad una profondità maggiore), ubicati in frazione *San Genuario* nel Comune di Crescentino, in conformità ai criteri generali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 102-45194;

vista la determinazione n. 41299, in data 22 novembre 2002, con la quale la Provincia di Vercelli – Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Risorse Idriche – ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Trino Vercellese alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi in argomento.

Per le medesime utenze è subentrata di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la Società A.T.En.A. S.p.A., ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Trino Vercellese (VC);

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Vercelli, in data 7 settembre 2011 – prot. n. 86215;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Settimo Torinese, in data 8 settembre 2011 – prot. n. 0092322;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Crescentino (VC) n. 15, in data 25 marzo 2013, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 10 aprile 2014 – prot. n. 522, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *“Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007”*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”

DETERMINA

a) L’area di salvaguardia dei due pozzi acquedottistici denominati “*Pozzo 1*” – codice univoco CN-P-00335 – e “*Pozzo 2*” – codice univoco CN-P-00336, ubicati in frazione *San Genuario* nel Comune di Crescentino (VC) ma a servizio del Comune di Trino Vercellese (VC), è definita come risulta nell’elaborato “*Tavola 10 – Comune di Trino Vercellese – Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi di località S. Genuario (Crescentino) – DPGR 11/12/2006 n. 15/R – Definizione aree di salvaguardia su base CATASTALE – scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 50,00 l/s dal “*Pozzo 1*” e a 25,00 l/s dal “*Pozzo 2*”.

c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta, nel caso coincidenti con le zone di rispetto ristrette ed alla zona di rispetto allargata. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l’area di salvaguardia (le particelle catastali n. 9 e 13 del foglio n. 47 e n. 1, 2, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 38, 46, 70 e 71 del foglio n. 49 del comune di Crescentino), l’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia, Piano che dovrà essere inviato, sotto forma di comunicazione alla Provincia di Vercelli ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei due pozzi, nella fattispecie quest’ultime coincidenti con le zone di rispetto ristrette, così come previsto dall’articolo 4 e dal punto 2.6 dell’Allegato A del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della stessa area;

– provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia dei due pozzi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Crescentino affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio